

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-2439 del 17/05/2021 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO SFALCIO ARGINI E COLTIVAZIONI AGRICOLE IN GOLENA COMUNI: BARICELLA E MOLINELLA (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA BRINI MAURIZIO CODICE PRATICA N. BO15T0021/21RN01 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-2528 del 17/05/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno diciassette MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO SFALCIO ARGINI E COLTIVAZIONI AGRICOLE IN GOLENA

COMUNI: BARICELLA E MOLINELLA (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA BRINI MAURIZIO

CODICE PRATICA N. BO15T0021/21RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2021/11243 del 25/01/2021 pratica n.BO15T0021/21RN01 presentata dall'Azienda Agricola Brini Maurizio con sede legale a Mordano (BO) in Via Colombarone n.21 nella persona del suo legale rappresentante Brini Maurizio nato a Imola il 15/01/1969, C.F. BRNMRZ69A15E289D con cui viene richiesto il rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno in sponda destra in località Baricella e Molinella(Bo) censite catastalmente come in tabella sottostante, rilasciata con determinazione Arpae n.6646 del 28/05/2015 (pratica BO015T0021 con scadenza 31/05/2021);

| Fiume Reno sponda destra | FG | mappali |
|--------------------------|----|-------------------|
| Baricella | 44 | 25-26-27-30-31-32 |
| Baricella | 30 | 58-59 |
| Baricella | 20 | 39 |
| Baricella | 11 | 30-31 |
| Baricella | 10 | 29-30-31-96 |
| Baricella | 2 | 7-8-9-31-32 |

| Fiume Reno sponda destra | FG | mappali |
|--------------------------|----|-------------|
| Molinella | 2 | 112-113-114 |
| Molinella | 1 | 29-30-31 |

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo in golena" e "sfalcio argini", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 35 in data 17/02/2021;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema Regionale delle aree protette ZSC-ZPS IT4050024 "Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella" e "Area di riequilibrio ecologico ex Risaia di Bentivoglio", e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto della valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 11/03/2021 con il prot.n. PG/2021/38421, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni e allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con determinazione n. 918 del 26/03/2021 e acquisita agli atti in data 15/04/2021 con il n.PG/2021/58326 ai sensi del R.D. 523/1904, che si è espressa in senso favorevole con

prescrizionied è allegata come parte integrante del presente atto(**Allegato 2**);

Verificato che il concessionario:

- è in regola con i versamenti dei canoni di concessione fino al 31/12/2020,
- in aggiunta agli importi pregressi dovuti, ha corrisposto un importo in eccesso di € **11,70=** che viene scomputato della annualità 2021;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone 2021 per un importo di € **501,51=** pari all'importo dovuto di € 513,21= cui è sottratto il pagamento pregresso in eccesso di € 11,70=, fatte salve eventuali rivalutazioni Istat;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **10,60=**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 17/05/2021 (assunta agli atti al prot.n.PG/2021/77655 del 17/05/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Brini Maurizio con sede legale a Mordano (BO) in Via Colombarone n.21 nella persona del suo legale rappresentante Brini Maurizio nato a Imola il

15/01/1969, C.F. BRNMRZ69A15E289D il rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole lungo il fiume Reno in sponda destra in località Baricella e Molinella(Bo) censite catastalmente come in tabella sottostante, rilasciata con determinazione Arpae n.6646 del 28/05/2015 (pratica BO015T0021);

| Fiume Reno sponda destra | FG | mappali |
|--------------------------|----|-------------------|
| Baricella | 44 | 25-26-27-30-31-32 |
| Baricella | 30 | 58-59 |
| Baricella | 20 | 39 |
| Baricella | 11 | 30-31 |
| Baricella | 10 | 30-31-96 |
| Baricella | 2 | 7-8-9-32 |

| Fiume Reno sponda destra | FG | mappali |
|--------------------------|----|-------------|
| Molinella | 2 | 112-113-114 |
| Molinella | 1 | 29-30-31 |

per una superficie arginale di Ha 24.87.72 e golenale di Ha 17.20.33, per un totale di Ha **42.08.05**;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2026** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nella valutazione di incidenza rilasciata con prescrizioni dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della

Montagna Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 11/03/2021 con il prot.n. PG/2021/38421 allegata al presente atto (**Allegato 1**);

- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile con Determinazione n.918 del 26/03/2021 e acquisita agli atti in data 15/04/2021 con il n.PG/2021/58326 che è espressa in senso favorevole (**Allegato 2**);

e che tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione ;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso agricolo in golena" e "sfalcio argini", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 513,21= per l'anno 2021**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, Demanio Idrico";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., e fissata in € **513,21=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 502,61= (in riferimento alla pratica BO15T0021) di un importo aggiuntivo di € **10,60=**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale";

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di trasmettere il presente atto, in riferimento alle specifiche competenze:

- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna;
- al Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Brini Maurizio nato a Imola il 15/01/1969, C.F. BRNMRZ69A15E289D

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda destra

Comuni: Baricella e Molinella(Bo)

| Fiume Reno sponda destra | FG | mappali |
|--------------------------|----|-------------------|
| Baricella | 44 | 25-26-27-30-31-32 |
| Baricella | 30 | 58-59 |
| Baricella | 20 | 39 |
| Baricella | 11 | 30-31 |
| Baricella | 10 | 29-30-31-96 |
| Baricella | 2 | 7-8-9-31-32 |

| Fiume Reno sponda destra | FG | mappali |
|--------------------------|----|-------------|
| Molinella | 2 | 112-113-114 |
| Molinella | 1 | 29-30-31 |

Concessione per: sfalcio argini per una superficie di ha 24.87.72 e coltivazioni in golena per una superficie di ha 17.20.33 per un totale di ha **42.08.05**

Pratica n. BO15T0021/21RN01

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute:

nella valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 11/03/2021 con il prot.n. PG/2021/38421, trasmessa al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 1**);

nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile con Determinazione n.918 del 26/03/2021, trasmessa al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 2**).



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

GIANNI GREGORIO

PROT. N.

DEL

TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Demanio Idrico
c.a. Dott. Ubaldo Cibin
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Valutazione di incidenza in riferimento alla Vs. Prot. codice sisteb: BO15T0021/21RN01 sinadoc 3603/2021 "Richiesta di valutazione d'incidenza per il rilascio di concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini, corso d'acqua Fiume Reno sponda destra, Comuni di Baricella e Molinella (Bo). Procedimento BO15T0021/21RN01".

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527.6094
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali” (artt. 34 e 35);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; - la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 79/18 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”;

- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;

- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che l'attività oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto l'attività risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 con le seguenti prescrizioni:

- *è ammesso solo lo sfalcio degli argini e la coltivazione a prato delle aree golenali;*

- *è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo;*

- *è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;*
- *è vietato tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree in concessione.*

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_pb_vinca_Arpae_bo_sfalcio_argini_2021.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 918 del 26/03/2021 BOLOGNA

Proposta: DPC/2021/987 del 26/03/2021

Struttura proponente: SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER SFALCIO E COLTIVAZIONE AGRICOLA, FIUME RENO SX IDRAULICA COMUNI DI BARICELLA E MOLINELLA (BO) - PRATICA BO15T0021/21RN01

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
- il R.D. 09 dicembre 1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica";
- l'art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;
- la legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 19 comma 5 della L.R. n. 13/2015, che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- l'art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per gli aspetti inerenti la funzionalità idraulica;
- la L.R. n. 1/2005 istitutiva dell'ARSTePC;
- D. Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile";
- la D.G.R. n. 979/2018 "Approvazione delle modifiche organizzative dell'ARSTePC di cui alla DD n. 2204/2018";
- la D.D. n. 4554/2018 "Direttiva su modello organizzativo, sistema di governo e attività dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la D.G.R. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia Romagna";

- la D.D. ARSTePC n. 700/2018 di recepimento della D.G.R. n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- La Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale D.G.R. 2112/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)".
- Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agazia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T. e P.C.);

Dato atto che:

- nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale A.R.S.T. e P.C.;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 2416/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518, "Individuazione dei

dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016”;

Premesso che:

- a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE - tramite la struttura Autorizzazioni e Concessioni - S.A.C. - con decorrenza 1° maggio 2016;
- dalla stessa decorrenza del 1° maggio 2016, all'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (ex Servizio Area Reno e Po di Volano) compete il rilascio dei nulla osta ai soli fini idraulici, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.
- la D.G.R. n. 111 del 28/01/2021 relativa all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023;
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto “Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 31/12/2020, n. 4203, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2021;

Preso atto:

che con nota Prot.n.3603/2021 del 08/02/2021 **n° sisteb** BO15T0021/21RN01, registrata al protocollo del servizio con PC/2021/7293 del 08/02/2021, l'ARPAE **SAC di** Bologna ha richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione per occupazione di area del demanio idrico **ad uso;** sfalcio(argine) e coltivazione agricola(golena), **per una porzione di superficie di** : Superficie arginale complessiva: ha 24,87,72 Superficie golenale complessiva: ha 17.20.33

- **identificata catastalmente al:**

- Comune di Baricella
- Fg 44 mapp. 25,26,27,30,31,32
- Fg 30 mapp. 59,58
- Fg 20 mapp. 39
- Fg 11 mapp. 30,31
- Fg 10 mapp.30,31,96,
- Fg 2 mapp. 8,9,7,32,
- Comune di Molinella
- Fg 2 mapp. 112,113,114
- Fg 1 mapp. 29,30,31

-

- Considerato che:

- l'occupazione di detta area del demanio idrico **consiste nel:** sfalcio(argine) e coltivazione agricola(golena);
- dalla consultazione degli elaborati del P.S.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno) redatti dall'Autorità di Bacino del Reno, le aree occupate ricadono nelle aree P1 (inondazioni rare, ARGINE) /~~P2 (inondazioni poco frequenti)~~/P3 (inondazioni frequenti GOLENA);
- Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non interferisce con la funzionalità idraulica del Cavo Napoleonico;
- Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di **ARPAE-SAC di Bologna per il rilascio di concessione** n°B015T0021/21RN01 per l'occupazione

di aree del demanio idrico **ad uso** sfalcio(argine) e coltivazione agricola(golena), **identificata catastalmente al:**

- Comune di Baricella
- Fg 44 mapp. 25,26,27,30,31,32
- Fg 30 mapp. 59,58
- Fg 20 mapp. 39
- Fg 11 mapp. 30,31
- Fg 10 mapp.30,31,96,
- Fg 2 mapp. 8,9,7,32,
- Comune di Molinella
- Fg 2 mapp. 112,113,114
- Fg 1 mapp. 29,30,31
- **per una porzione di superficie di** : Superficie arginale complessiva: ha 24,87,72 Superficie golenale complessiva: ha 17.20.33

come meglio specificato nella domanda conservata agli atti, nostro Prot. PC/2021/7293 del 08/02/2021.

Di condizionare l'utilizzo delle aree demaniali alle seguenti prescrizioni vincolanti:

- 1) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile **Ferrara** resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 2) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna **S.A.C. di** Bologna.
- 3) Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni normative.
- 4) Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri transitabili ed ispezionabili.

- 5) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
- 6) Nei piani golenali e, ove presenti, nei balconi esterni con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.
- 7) Lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009 ed in particolare:
- Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto negli anni dispari nel periodo compreso tra l'11 agosto e 19 febbraio, anche più volte nel corso dell'anno.
 - Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in qualsiasi periodo dell'anno (sia negli anni pari che in quelli dispari), anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre.
- 8) Per lo sfalcio della vegetazione erbacea è da preferire l'utilizzo di barre di involo.
- 9) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- 10) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso, compresi i mappali 29, del Fg 10 e 31 del Fg2 di Baricella che anche se di diversa classificazione catastale costituiscono parte integrante dell'opera idraulica .

- 11) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- 12) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.
- 13) E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
- 14) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.
- 15) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- 16) E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- 17) E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
- 18) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

- 19) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 20) L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.
- 21) L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
- 22) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.
- 23) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.
- 24) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.
- 25) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti

disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

26) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

27)

Claudio Miccoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.